



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

DECRETO ACCREDITAMENTO PERIODICO DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO

- VISTO il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, e in particolare l'articolo 2, comma 5, lettera d);
- VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei, in sostituzione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTI i decreti ministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;
- VISTO l'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in base al quale "*le Università [...] adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro*";
- VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, recante il regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante "Valorizzazione dell'efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- VISTO il decreto ministeriale 8 agosto 2016 (prot. n. 635) "Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati";
- VISTO il decreto ministeriale 12 dicembre 2016 (prot. n. 987), con il quale, in coerenza con le linee generali d'indirizzo definite con il predetto decreto n. 635/2016, sono stati definiti gli indicatori per l'autovalutazione, l'accreditamento iniziale e periodico;
- VISTO il decreto ministeriale 7 gennaio 2019 (prot. n. 6), "Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio", che sostituisce il decreto ministeriale n. 987/2016 e successive integrazioni e modificazioni;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- VISTO** il decreto ministeriale 25 ottobre 2019 (prot. n. 989), “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”;
- VISTI** i decreti ministeriali di accreditamento periodico dell’Università Kore di Enna (DM 2.8.2017, prot. n. 540), della Libera Università di lingue e comunicazione IULM di Milano (DM 2.8.2017, prot. n. 548), dell’Università degli Studi del MOLISE (DM 2.8.2017, prot.n.557), della Libera Università degli Studi "Maria SS. Assunta" – LUMSA di Roma (DM 2.8.2017, prot. n. 549), dell’Università Telematica "E-CAMPUS" di Novedrate (Como) (DM 2.8.2017, prot. n. 547), dell’Università Telematica San Raffaele di Roma (DM 2.8.2017, prot. n. 545), dell’Università Telematica UNITELMA SAPIENZA di Roma (DM 2.8.2017, prot. n. 552), dell’Università Telematica “Niccolò Cusano” di Roma (DM 2.8.2017, prot. n. 551) e dell’Università degli Studi “Guglielmo Marconi” di Roma (DM 6.3.2019, prot. n. 196), che hanno ottenuto un giudizio “CONDIZIONATO” da parte dell’ANVUR;
- VISTA** la delibera dell’ANVUR n. 99 del 18 giugno 2020, con la quale, in relazione al superamento delle riserve indicate nei rapporti di accreditamento periodico delle sopraindicate università, ai sensi dei relativi decreti ministeriali, il giudizio delle sedi e dei relativi corsi è stato portato da “CONDIZIONATO” a “SODDISFACENTE”;
- RITENUTO** di modificare il giudizio riportato nei citati decreti di accreditamento periodico e di estendere la durata di tale accreditamento fino al termine del quinquennio a decorrere dall’a.a. di riferimento indicato nei medesimi decreti;

DECRETA

Art. 1

1. Su conforme parere dell’ANVUR, il giudizio di accreditamento periodico dell’Università Kore di Enna concesso con decreto 2 agosto 2017 (prot. n. 540) è modificato in “SODDISFACENTE”, corrispondente al livello “C” di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6. L’accREDITamento e il relativo giudizio di cui al precedente periodo trovano applicazione fino all’a.a. 2021/2022.
2. Su conforme parere dell’ANVUR, il giudizio di accreditamento periodico della Libera Università di lingue e comunicazione IULM di Milano concesso con decreto 2 agosto 2017 (prot. n. 548), è modificato in “SODDISFACENTE”, corrispondente al livello “C” di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6. L’accREDITamento e il relativo giudizio di cui al precedente periodo trovano applicazione fino all’a.a. 2021/2022.
3. Su conforme parere dell’ANVUR, il giudizio di accreditamento periodico dell’Università degli Studi del MOLISE concesso con decreto 2 agosto 2017 (prot. n. 557) è modificato in “SODDISFACENTE”, corrispondente al livello “C” di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6. L’accREDITamento e il relativo giudizio di cui al precedente periodo trovano applicazione fino all’a.a. 2021/2022.
4. Su conforme parere dell’ANVUR, il giudizio di accreditamento periodico della Libera Università degli Studi "Maria SS. Assunta" – LUMSA di Roma concesso con decreto 2 agosto 2017 (prot. n. 549) è modificato in “SODDISFACENTE”, corrispondente al livello “C” di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6. L’accREDITamento e il relativo giudizio di cui al precedente periodo trovano applicazione fino all’a.a. 2021/2022.
5. Su conforme parere dell’ANVUR, il giudizio di accreditamento periodico dell’Università Telematica "E-CAMPUS" di Novedrate (Como) concesso con decreto 2 agosto 2017 (prot. n. 547) è modificato in “SODDISFACENTE”, corrispondente al livello “C-TEL” di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6. L’accREDITamento e il relativo giudizio di cui al precedente periodo trovano applicazione fino all’a.a. 2021/2022.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

6. Su conforme parere dell'ANVUR, il giudizio di accreditamento periodico dell'Università Telematica San Raffaele di Roma concesso con decreto 2 agosto 2017 (prot. n. 545) è modificato in "SODDISFACENTE", corrispondente al livello "C-TEL" di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6. L'accREDITamento e il relativo giudizio di cui al precedente periodo trovano applicazione fino all'a.a. 2021/2022.
7. Su conforme parere dell'ANVUR, il giudizio di accreditamento periodico dell'Università Telematica UNITELMA SAPIENZA di Roma concesso con decreto 2 agosto 2017 (prot. n. 552) è modificato in "SODDISFACENTE", corrispondente al livello "C-TEL" di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6. L'accREDITamento e il relativo giudizio di cui al precedente periodo trovano applicazione fino all'a.a. 2021/2022.
8. Su conforme parere dell'ANVUR, il giudizio di accreditamento periodico dell'Università Telematica "Niccolò Cusano" di Roma concesso con decreto 2 agosto 2017 (prot. n. 551) è modificato in "SODDISFACENTE", corrispondente al livello "C-TEL" di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6. L'accREDITamento e il relativo giudizio di cui al precedente periodo trovano applicazione fino all'a.a. 2021/2022.
9. Su conforme parere dell'ANVUR, il giudizio di accreditamento periodico dell'Università Telematica "Guglielmo Marconi" di Roma concesso con decreto 6 marzo 2019 (prot. n. 196) è modificato in "SODDISFACENTE", corrispondente al livello "C-TEL" di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6. L'accREDITamento e il relativo giudizio di cui al precedente periodo trovano applicazione fino all'a.a. 2022/2023.

Art. 2

1. La durata dell'accREDITamento periodico delle sedi di cui all'art. 1 può essere ridotta in relazione a criticità emerse nell'esame periodico dei corsi di studio di cui al comma 2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del d.m. n. 6/2019, in caso di sottoscrizione di piani di raggiungimento dei requisiti di docenza per una quota maggioritaria dei corsi di studio, il giudizio per la sede si converte in "condizionato D" fino al conseguimento dei predetti requisiti.
 2. La durata dell'accREDITamento dei corsi di studio è la medesima di quella della sede di cui all'art. 1. La verifica dei requisiti per l'accREDITamento periodico dei corsi di studio viene effettuata con le modalità indicate dall'articolo 5 del d.m. n. 6/2019.
 3. Nel caso in cui l'esame periodico dei corsi dimostri criticità rilevanti per una parte dei corsi di studio, il Ministero, sentita l'ANVUR, può altresì richiedere l'anticipo della visita di accREDITamento periodico della sede.
1. Il presente decreto, unitamente al rapporto dell'ANVUR, viene trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo n. 19/2012 agli Atenei di cui all'articolo 1, i quali provvedono a darne comunicazione al Nucleo di valutazione.
 2. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero (**www.university.it**)

IL MINISTRO
Prof. Gaetano Manfredi